

Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 26.07.2014.

OGGETTO: Determinazione aliquota per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2014

Il Consiglio Comunale

Visto l'art. 151 del D.L.vo N. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio successivo;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 .

Dato atto che, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente. (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) in quanto l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio.

PREMESSO che il D.L. 6/12/2011 n. 201 art.13 aveva anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art.2 del D. LGS. 30/12/1992 n.504 ,

VISTO il comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013 istitutivo della IUC nonché in particolare il successivo comma 703 che testualmente recita "L'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU",

VISTI, altresì i successivi commi 707 L. 147/2013 e segg. integrativi e modificativi dell'originario art. 13 del dl istitutivo dell'IMU.

RICHIAMATI :

- Il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nello 0,76 per cento, che i consigli comunali possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ;
- Il comma 7 che riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento lasciando facoltà ai Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali ;
- Il comma 8 che riduce allo 0,2 per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 N. 557 conv. in legge 133/1994 lasciando facoltà ai Comuni di ridurre fino allo 0,1 per cento la suddetta aliquota
- Il comma 2 al punto 2 introdotto con la legge 147/2013 istitutivo dell'esenzione per l'abitazione principale e pertinenze relative ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1.A/8 ed A/9, per le quali rimane salva la precedente disciplina,
- Il comma 2 al punto 3 introdotto con la legge 147/2013 di assimilazione all'abitazione principale
- Il comma 9 che dà facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/1986 , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società , ovvero nel caso di immobili locati;
- Il comma 10 ,così come sostituito dalla legge 147/2013 che stabilisce la detrazione per abitazione principale delle categorie a/1, a/8 ed a/9 e dà facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio ,
- Il comma 708 che prevede l'esenzione totale per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Visto il proprio atto n. 8 in data 05.04.2014 di approvazione del regolamenti I.U.C. ;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato la diversa attribuzione del gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l'attribuzione dell'intero gettito ad aliquota base sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il restante gettito al Comune;

Che tra l'altro il medesimo articolo ha soppresso per l'anno 2013 e 2014 il fondo sperimentale di riequilibrio sostituendolo con un fondo di solidarietà comunale alimentato con quota di gettito IMU di spettanza comunale;

ATTTESO che i Fabbricati Rurali strumentali all'attività agricola ed i terreni agricoli sono esenti in quanto il Comune di Fascia rientra in zona montana ai sensi comma 8 art. 9 D.L.vo. 23/2011 come delimitate dall'art. 15 della L. 984/1977.

VISTE inoltre le minori entrate previste nello schema di bilancio 2014 rispetto al 2013 e considerato il mantenimento delle spese correnti necessarie per l'espletamento dei diversi servizi Comunali;

RITENUTO:

1. di determinare le aliquote per l'anno 2014 ,tenendo conto degli equilibri di bilancio, alla luce di quanto disposto anche con il D.L. 95/2012;
2. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 lasciando invariate le detrazioni stabilite dal medesimo decreto;
3. di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
4. di aumentare, ai fini del pareggio economico del Bilancio l'Aliquota di base per i fabbricati e le aree fabbricabili dallo 0,76% allo **0,86%**

CONSIDERATO che la stima di gettito I.M.U. per l'anno 2014, effettuata dall'ufficio tributi del Comune, in base all'aumento proposto , è pari ad € **55.000,00 (+ 6.000,00 sul bilancio 2013)** e consente il permanere degli equilibri di Bilancio

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 5343 del 6/4/2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.4.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole dal Revisore dei conti

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile di ragioneria;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) per le motivazioni sopra esposte, di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014

Aliquota di base per i fabbricati e le aree fabbricabili	0,86%
Aliquota per l'abitazione principale (a/1,a/8,a/9) e per le relative pertinenze	0,40%
Detrazione per l'abitazione principale (a/1,a/8,a/9)	€ 200,00

2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 05.04.2014;

5) di dare atto che, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote I.M.U., dovrà essere pubblicata sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze <http://www.portalefederalismofiscale.gov.it> ai sensi delle norme in premessa richiamate.

INDI con separata votazione:

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000